



CCIAA DI BOLZANO
HANDELSKAMMER BOZEN

Organismo di controllo vini

Procedura per i ricorsi avverso le decisioni del Comitato di Certificazione

Rev. 4

Data
14/05/2014

Procedura per i ricorsi avverso le decisioni del Comitato di Certificazione

| | | |
|---|---|--|
|  <p>CCIAA DI BOLZANO HANDELSKAMMER BOZEN</p> | <p>Organismo di controllo vini</p> <p>Procedura per i ricorsi avverso le decisioni del Comitato di Certificazione</p> | <p>Rev. 4</p> <p>Data 14/05/2014</p> |
|---|---|--|

INDICE

| | |
|--|---|
| 1. OGGETTO..... | 3 |
| 2. NOMINA DELL'ORGANO DECIDENTE I RICORSI AVVERSO LE DECISIONI DEL COMITATO DI CERTIFICAZIONE..... | 3 |
| 3. FUNZIONI DELL'ORGANO DECIDENTE I RICORSI AVVERSO LE DECISIONI DEL COMITATO DI CERTIFICAZIONE..... | 3 |
| 4. EMISSIONE DELLE NON CONFORMITÀ E COMUNICAZIONE AGLI ENTI DI VIGILANZA..... | 3 |
| 5. AVVIO DEL RICORSO..... | 4 |
| 6. ADOZIONE E COMUNICAZIONE DELLA DECISIONE..... | 4 |
| 7. RICORSO CONTRO L'ESITO NEGATIVO DELL'ESAME CHIMICO-FISICO..... | 4 |
| 8. RICORSO AL GIUDIZIO DI NON IDONEITÀ..... | 4 |

| | | |
|---|---|--|
|  <p>CCIAA DI BOLZANO HANDELSKAMMER BOZEN</p> | <p>Organismo di controllo vini</p> <p>Procedura per i ricorsi avverso le decisioni del Comitato di Certificazione</p> | <p>Rev. 4</p> <p>Data 14/05/2014</p> |
|---|---|--|

1. Oggetto

Il presente documento inerisce esclusivamente alle attività di controllo nel settore vitivinicolo svolte dall'Organismo di Controllo per le DOC Alto Adige o dell'Alto Adige, Lago di Caldaro o Caldaro e per la IGT Mitterberg.

Il presente documento definisce i criteri, le modalità e le responsabilità di gestione delle fasi amministrative inerenti al ricorso.

I ricorsi avverso l'operato dell'Organismo di Controllo dell'Ente sono firmati dal legale rappresentante e devono essere presentati dalle Aziende (Cantine, soggetti pubblici e/o privati) alla Camera di commercio di Bolzano.

2. Nomina dell'Organo decidente i ricorsi avverso le decisioni del Comitato di Certificazione

L'Organo decidente i ricorsi avverso le decisioni del Comitato di Certificazione è un organo collegiale formato da tre membri nominati dalla Giunta della Camera di commercio. L'Organo decidente i ricorsi dura in carica per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione ministeriale concessa ai fini dell'attività di controllo sulle D.O. e I.G. di riferimento (tre anni). I membri dell'Organo decidente i ricorsi sono rieleggibili. I curricula dei membri dell'Organo decidente i ricorsi nominati dalla Giunta sono approvati dal Mipaaf.

3. Funzioni dell'Organo decidente i ricorsi avverso le decisioni del Comitato di Certificazione

L'Organo decidente i ricorsi avverso le decisioni del Comitato di Certificazione svolge la funzione di organo di riesame delle decisioni assunte dal suddetto Comitato nei confronti degli operatori della filiera vitivinicola. In particolare, decide i ricorsi presentati dalle Aziende contro i provvedimenti di rilascio, sospensione o revoca della certificazione, nonché per le modalità di conduzione delle verifiche ispettive condotte presso le aziende e gli eventuali esiti che ne dovessero derivare (provvedimenti di non conformità grave). L'Organo decidente i ricorsi valuta i ricorsi presentati, avvalendosi, se necessario, anche di tecnici esperti.

4. Emissione delle non conformità e comunicazione agli Enti di vigilanza

L'Organismo di controllo, nell'ambito dello svolgimento delle attività previste dal Piano dei controlli delle DOC e IGT di competenza, entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento documentale, o entro 20 giorni dalla data di accertamento ispettivo, comunica al soggetto interessato, all'ICQRF territorialmente competente ed alla Provincia autonoma di Bolzano e/o di Trento di competenza:

le non conformità gravi;

le non conformità lievi per le quali il soggetto interessato non abbia fornito riscontro alla risoluzione della non conformità entro 30 giorni dalla comunicazione; trascorsi inutilmente 30 giorni, le non conformità lievi divengono gravi a seguito di valutazione del Comitato di Certificazione, che emette provvedimento di non conformità grave;

le non conformità lievi riconducibili al mancato aggiornamento dei dati contenuti nello schedario viticolo.

| | | |
|---|---|--|
|  <p>CCIAA DI BOLZANO HANDELSKAMMER BOZEN</p> | <p>Organismo di controllo vini</p> <p>Procedura per i ricorsi avverso le decisioni del Comitato di Certificazione</p> | <p>Rev. 4</p> <p>Data 14/05/2014</p> |
|---|---|--|

5. Avvio del ricorso

Il ricorso contro i provvedimenti assunti dal Comitato di Certificazione deve essere presentato, a pena di inammissibilità, per iscritto ed entro 30 giorni lavorativi dalla data di notifica del provvedimento. Nel ricorso devono essere esposte le ragioni che lo sorreggono.

Il ricorso può essere consegnato a mano all'Ufficio protocollo della Camera di commercio di Bolzano, oppure inoltrato tramite raccomandata con avviso di ricevimento (indirizzo: Camera di commercio di Bolzano, Organismo di controllo vini, Via Alto Adige 60, 39100 Bolzano) oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo agri@bz.legalmail.camcom.it

Il ricorso deve essere deciso entro 45 giorni dalla data di ricevimento e la decisione deve essere comunicata nei 15 giorni successivi al ricorrente e, anche per via informatica agli organi di vigilanza preposti ICQRF e Provincia autonoma di Bolzano e/o di Trento di competenza.

La procedura di ricorso è gratuita. Rimangono a carico del ricorrente i costi relativi a consulenze o perizie esterne che l'Organo decidente i ricorsi decidesse di disporre al fine di addivenire alla decisione.

6. Adozione e comunicazione della decisione

L'Organo decidente i ricorsi per i ricorsi avverso le decisioni del Comitato di Certificazione

- adotta le proprie decisioni con la presenza di almeno due membri;
- se il ricorso non poteva essere proposto o se è stato proposto fuori termine, lo dichiara inammissibile;
- se ravvisa un'irregolarità sanabile, assegna al ricorrente il termine di 30 giorni per la regolarizzazione, dandone contestuale comunicazione alla segreteria tecnica. In questo caso, se l'irregolarità viene sanata, la medesima segreteria provvede ad inviare formale comunicazione all'interessato dell'archiviazione dell'irregolarità. Diversamente, procede secondo quanto disposto dal Piano dei controlli;
- se riconosce il ricorso infondato, lo respinge;
- se riconosce il ricorso fondato, lo accoglie ed annulla o riforma la decisione del Comitato di Certificazione, rinviando al medesimo le procedure di competenza del caso.

7. Ricorso contro l'esito negativo dell'esame chimico-fisico

Ai sensi dell'art. 4, comma 6 e 7 del DM 11/11/2011, eventuali ricorsi contro l'esito negativo dell'esame analitico devono essere presentati entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione all' Organismo di controllo. Trascorso tale termine in assenza di ricorso, l'Organismo di controllo comunica la non idoneità del prodotto alla azienda interessata.

In caso di presentazione del ricorso, l'ulteriore analisi viene effettuata su un esemplare di campione già in possesso dell'Organismo di controllo presso un laboratorio autorizzato, diverso da quello che ha effettuato la prima analisi. In caso di conferma dell'esito negativo, l'Organismo di controllo ne dà comunicazione entro tre giorni all'azienda interessata.

8. Ricorso al giudizio di non idoneità

Qualora il campione viene giudicato non idoneo dalla commissione di degustazione, l'azienda l'interessata può presentare ricorso alla competente commissione di appello entro 30 giorni dal

| | | |
|---|---|--|
|  <p>CCIAA DI BOLZANO HANDELSKAMMER BOZEN</p> | <p>Organismo di controllo vini</p> <p>Procedura per i ricorsi avverso le decisioni del Comitato di Certificazione</p> | <p>Rev. 4</p> <p>Data 14/05/2014</p> |
|---|---|--|

ricevimento della comunicazione. Le commissioni sono istituite presso la segreteria del Comitato nazionale vini DOP e IGP del MIPAAF a Roma. Il ricorso viene depositato presso l'Organismo di controllo, che entro sette giorni lo trasmette a spese dell'interessato, alla commissione di appello unitamente ad un campione del vino giudicato non idoneo, la documentazione della non idoneità e il certificato di analisi chimica-fisica (art. 9-14 del DM 11/11/2011).